

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA DENOMINATA "MALGA FRASELLE DI SOPRA E DI SOTTO" SITA NELLA F.D.R. DI GIAZZA NEI COMUNI DI SELVA DI PROGNO (VR) E CRESPADORO (VI).

TRA

- L'Azienda Regionale VENETO AGRICOLTURA, Azienda posta in liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 37 del 28 Novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario", con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università n.14, C.F. 92121320284 – P.IVA 03377670280, di seguito indicata anche come "Azienda" o "Concedente" rappresentata dal Dott. _____ nato a, _____ che interviene nel presente atto in qualità di _____ in esecuzione della DCL. n. ____ del _____;

E

- _____ rappresentata da _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ - P.IVA _____, di seguito indicato anche come "Concessionario", e residente a _____ in Via _____;

premessso

- che tra i beni patrimoniali indisponibili regionali, attualmente affidati in gestione a Veneto Agricoltura, rientra il complesso pascolivo denominato "Malga Fraselle di Sotto e di Sopra", sito nei Comuni di Crespadoro (VI) e Selva di Progno (VR);
- che il territorio in argomento è sempre stato caratterizzato dall'unitarietà e omogeneità sia sotto l'aspetto agro zootecnico che ambientale;
- che, con Disposizione del Commissario Liquidatore n. ____ del _____, veniva disposto di dare in concessione, a seguito di indizione di gara, la suddetta malga;
- che, a seguito dello svolgimento della gara, la concessione della predetta malga è stata assegnata a _____.
- che le parti ritengono di farsi assistere nella stipula del presente contratto dalle rispettive organizzazioni di categoria, tramite le loro organizzazioni provinciali;
- che le parti, assistite, per quanto riguarda il concessionario, dal _____ dell'Associazione

_____ e, per quanto riguarda il concedente, dalla _____
dell' _____ hanno concordato quanto segue;

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Veneto Agricoltura affida in concessione a _____ la malga denominata “Malga Fraselle di Sopra e di Sotto”, come unico ed omogeneo comprensorio pascolivo, catastalmente censito come segue:

C.T. del Comune di Crespadoro (VI)

Sez. Un. Fg. XV Mapp. nn. 2, 4, 6, 7, 9;

Sez. Un. Fg. XVI Mapp. nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13;

C.T. del Comune Selva di Progno (VR)

Sez. Un. Fg. IV Mapp. nn. 18;

Sez. Un. Fg. VIII Mapp. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35;

Sez. Un. Fg. XII Mapp. nn. 2, 11, 12, 13, 22;

per una superficie complessiva di 158.38.39 ha di cui ha 80 circa a pascolo. Il tutto costituisce un corpo fondiario privo di recinzioni. La determinazione della superficie a pascolo è da intendersi del tutto indicativa e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi vari. L'eventuale esatta determinazione della superficie a pascolo rimane ad esclusivo onere del concessionario.

Sono esclusi dalla concessione tutti i fabbricati esistenti all'interno dell'area pascoliva ad eccezione della “Stalla di Malga Fraselle di Sotto”.

La malga viene concessa per l'allevamento di bestiame costituito da ovini; l'allevamento di specie diverse da quelle indicate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente.

E' fatto obbligo al Concessionario di utilizzare l'immobile in oggetto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso. Lo sfruttamento della malga per scopi agrituristici e/o per la vendita di prodotti extra aziendali o per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva della malga vanno espressamente e separatamente valutati ed autorizzati da Veneto Agricoltura, compatibilmente con gli indirizzi previsti nel presente bando, e danno titolo ad un diverso e distinto canone.

I beni vengono concessi nello stato in cui si trovano.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme regionali vigenti in materia, le disposizioni del Disciplinare Tecnico Economico di cui all'art.25 della L.R. n. 52 del 13.09.1978 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito anche denominato "Disciplinare"), del codice di Buona Pratica Agricola, nonché gli usi e consuetudini locali.

Art. 2 – Determinazione del carico

La monticazione è prevista esclusivamente con ovini.

Il carico massimo consentito è fissato in 80 U.B.A., secondo le tabelle di ragguglio riportate nel Disciplinare Tecnico Economico Regionale. Sul carico ammissibile è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%. Ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata da Veneto Agricoltura.

Il Concessionario è tenuto a caricare la Malga con bestiame di sua proprietà da almeno due anni; la percentuale minima di proprietà è pari all'80% del carico consentito.

Art. 3 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi tecnico-agronomici necessari alla conservazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto dei limiti e indirizzi previsti dalle normative vigenti.

Il bestiame dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza, evitando che il gregge o i cani possano rappresentare un pericolo per gli escursionisti di passaggio.

Si dovrà evitare il pascolo nelle zone di forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia nonché lo stazionamento del bestiame in prossimità dei sentieri o laddove il cotico erboso presenti segni di danneggiamento.

Al concessionario viene riconosciuto il diritto di abbeverare gli animali utilizzando l'acqua della cisterna del fabbricato denominato "Malga Fraselle di Sopra".

Il Concessionario dovrà adeguarsi alle pratiche ecocompatibili definite dalle azioni disposte dai regolamenti comunitari e di volta in volta applicabili.

In particolare, il concessionario prende atto che Veneto Agricoltura persegue, attraverso un progressivo adeguamento, gli obiettivi previsti dalla norma UNI EN ISO 14001 riguardante i Sistemi di Gestione Ambientale, al fine di ottenere un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Per quanto riguarda, in particolare, la concessione dell'unità produttiva in oggetto, il concessionario, nell'esercizio della propria attività, avrà l'obbligo del rispetto di tutte le leggi e norme nazionali e locali vigenti e di quelle che

dovessero essere successivamente emanante, con particolare riferimento ai seguenti aspetti ambientali:

- Il concessionario provvederà allo smaltimento dei rifiuti urbani, siano questi classificati pericolosi che non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi del servizio di pubblica raccolta; per quanto attiene all'eliminazione dei rifiuti speciali, anch'essi classificati pericolosi o non pericolosi, si avvarrà di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. Egli avrà cura di non costituire stoccaggi di rifiuti all'interno della superficie demaniale, né di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- Nel caso di utilizzo di sostanze pericolose, il concessionario provvederà a conservare la scheda di sicurezza del prodotto ed avrà cura di indicare ai fornitori le più corrette regole di comportamento atte ad evitare inquinamenti nell'ambiente. Pertanto, il concessionario è tenuto a dotarsi ed utilizzare adeguati presidi per contenere la diffusione di tali sostanze in caso di emergenze quali sversamenti dovuti a rotture accidentali di serbatoi/contenitori o guasti delle attrezzature.
- Il concessionario presterà particolare cura, nell'esercizio della sua attività, al contenimento dei consumi energetici ed all'impiego di carburanti, provvedendo, pertanto, a tenere in buono stato d'uso macchine ed attrezzature varie impiegate, al fine di ottimizzare il rendimento dei motori e contenere le emissioni gassose derivanti in atmosfera. Anche per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa acqua egli presterà particolare attenzione ad eliminare eventuali consumi inutili.

Art. 4 – Misure di prevenzione e tutela da grandi predatori

Sono a carico del Concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo. In particolare il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e protezione degli animali nelle ore notturne, valutando anche l'introduzione nel gregge di cani antilupo. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti a Veneto Agricoltura per danni causati da grandi carnivori e/o cani randagi ai propri animali.

La mancata o inadeguata adozione di tali misure di prevenzione potrà essere motivo di revoca della concessione da parte di Veneto Agricoltura.

Veneto Agricoltura rimane a disposizione del concessionario per assistenza tecnica e consulenza in materia di difesa e prevenzione degli animali da grandi carnivori e/o cani randagi.

Art. 5 – Interventi di conservazione e manutenzione

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria su prato pascolo e sulle infrastrutture, ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, sentieri e segnaletica, estirpazione della flora infestante, etc., dovranno essere eseguiti ogni anno. Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico.

Qualora il concessionario, decorsi trenta giorni di monticazione, non avesse ancora provveduto ad effettuare gli interventi previsti, l'Azienda farà eseguire a terzi i lavori necessari rivalendosi sul concessionario per l'intero importo delle spese sostenute.

E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente a Veneto Agricoltura la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 6 – Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul pascolo indicati nel Bando di gara e precisati per qualità ed entità nei Verbali di Consegna annuali.

Si dà atto che per la manutenzione del pascolo non necessita la fornitura dei correttivi e ammendanti per le concimazioni.

Nel verbale di consegna verrà indicata una precisa scaletta degli interventi di miglioramento da realizzare per ogni stagione, facendo riferimento a quelli previsti nel Disciplinare Tecnico.

Art. 7 – Concentrazione deiezioni e liquami. – Concimaie

Nei pascoli dovrà essere evitata qualsiasi concentrazione di deiezioni animali e liquami, in modo da non alterare la flora esistente. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga. Tali prescrizioni dovranno essere adeguate alla normativa vigente in materia.

Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna.

Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.

Art. 8 – Combustibile

Non è concesso legname come combustibile.

Art. 9 – Animali domestici

Il concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze familiari. I cani, qualora siano necessari per il pascolamento o per la custodia, potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre e a condizione che siano state rispettate tutte le altre prescrizioni sanitarie vigenti. L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al solo raduno e alla conduzione degli ovini. Dovrà, inoltre, essere rispettata la normativa venatoria e durante la notte dovranno essere custoditi e legati.

Art. 10 – Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al concessionario di non condurre in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e di attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

E' fatto obbligo al concessionario di favorire eventuali controlli periodici da parte dell'autorità veterinaria o del concedente.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuale controllo da parte dell'autorità veterinaria, o forestale.

Spetta al concessionario la normale disinfezione dei luoghi dove vengono lasciati gli ovini.

Art. 11 – Durata della concessione e canone

La concessione avrà la durata di 6 (sei) anni corrispondenti alle relative stagioni monticatorie a partire dall'anno 2016 compreso, salvo disdetta da parte del concessionario da presentarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello a cui la disdetta si riferisce.

La stagione monticatoria inizia il giorno 25 giugno e termina il 30 settembre di ciascun anno.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito e cioè il 30.09.2021 senza bisogno di preavviso o disdetta. E' escluso il rinnovo tacito.

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere la presente convenzione, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al Concessionario a mezzo raccomandata a/r. Inoltre, in considerazione della durata pluriennale della concessione e tenuto conto delle procedure di liquidazione dell'Azienda, è prevista in capo alla Regione proprietaria, a seguito della conclusione delle operazioni liquidatorie, una facoltà di revoca della concessione al fine di permettere all'Amministrazione regionale una eventuale scelta di alienazione del cespite libero da vincoli.

Il concessionario si impegna a corrispondere, a titolo di riconoscimento della proprietà, un canone annuo pari

a € _____ (euro _____/____), più IVA se dovuta, da pagarsi al concedente in due rate e, precisamente, nel mese di Agosto e Ottobre.

Le parti convengono che il canone sarà automaticamente aggiornato di anno in anno, in base alla variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Non è consentito, salvo espressa e specifica autorizzazione di Veneto Agricoltura, lo svolgimento nella malga di attività agrituristica e/o di vendita di prodotti extra aziendali o lo sfruttamento della malga per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva della stessa. Tali attività dovranno essere oggetto di separata autorizzazione e comporteranno la determinazione di un canone aggiuntivo a carico del concessionario.

Art. 12 – Responsabilità

Il concessionario è responsabile di tutti i danni che venissero cagionati ai pascoli in concessione. Tale responsabilità viene assunta dal concessionario anche per tutte quelle persone che agiscano per suo conto o che egli abbia ammesso nella malga. Il concessionario dovrà stipulare una assicurazione di responsabilità civile terzi (R.C.T.) per un massimale non inferiore a 2 milioni di Euro per danni che potessero derivare dalla gestione della malga. La polizza di R.C.T. dovrà prevedere che il pagamento dell'indennizzo sia subordinato alla rinuncia da parte del danneggiato a qualunque pretesa di risarcimento nei confronti di Veneto Agricoltura e della Regione del Veneto. La polizza di R.C.T. dovrà inoltre prevedere che, nel caso di mancato pagamento dei premi, la Compagnia Assicuratrice informi Veneto Agricoltura, tenendo nel contempo coperto il rischio anche dopo la scadenza del periodo di mora e sino al 30° giorno dalla data di comunicazione a Veneto Agricoltura del mancato pagamento del premio.

Art. 13 – Garanzie

A garanzia dell'osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione e dal Verbale di Consegna e Riconsegna ed il risarcimento di danni non imputabili a normale usura eventualmente arrecati agli immobili e agli impianti, il concessionario ha costituito, a favore di Veneto Agricoltura, un deposito cauzionale dell'importo di € _____ (Euro _____,00), mediante _____.

Il deposito cauzionale avrà durata pari a quella del contratto aumentata di sei mesi e comunque valida fino allo svincolo della stessa da parte di Veneto Agricoltura. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'art.1957 co.2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Veneto Agricoltura.

Art. 14 – Consegna e riconsegna della malga in ogni stagione

All'inizio della stagione monticatoria, prevista per il 25 giugno, Veneto Agricoltura provvederà alla consegna della malga al concessionario, provvedendo:

- ad indicare i confini dei pascoli;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare eventuali modifiche alla tolleranza del carico;
- a precisare e quantificare i lavori manutentori a carico del concessionario

verrà quindi redatto un apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti gli intervenuti.

A richiesta del concessionario, la malga potrà venire consegnata fino a 3 giorni prima dell'inizio della stagione monticatoria.

Il concessionario può accedere alla malga, al fine di attuare i lavori preparatori previsti dall'art. 16 del Disciplinare Tecnico, 10 giorni prima dell'inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente.

Alla fine di ogni stagione monticatoria verrà redatto, a cura di Veneto Agricoltura, apposito verbale di riconsegna; in tale occasione verranno indicate eventuali inadempienze da parte del concessionario e per le stesse saranno computate, a suo carico, le relative spese.

Qualora le condizioni del cotico lo permettano, il concessionario può chiedere la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame.

Art. 15 – Penali e risoluzione

In caso di inadempienze, la concessione verrà revocata, la cauzione incamerata e la presente convenzione risolta da Veneto Agricoltura mediante semplice lettera raccomandata A.R.

Sarà diritto dell'Azienda concedente riscuotere i canoni scaduti ed ottenere il risarcimento del danno subito.

Per le sanzioni amministrative si applica quanto disposto dal Disciplinare tecnico-economico di cui sopra.

Art. 16 – Incendi

Nel caso in cui il terreno della malga fosse percorso da incendio, la concessione cesserà con effetto immediato.

Art. 17 – Foro competente

Le parti convengono che, in caso di controversia, sarà competente il Foro di Padova.

18 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del concessionario, comprese le imposte di bollo e l'imposta di registro se dovuta.

Art. 19 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario dichiara di aver avuto completa informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime consenso al trattamento ed alle comunicazioni dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata previsti nell'informativa.

Art. 20 – Disposizioni finali

La presente convenzione viene stipulata in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

Veneto Agricoltura

Il Commissario Liquidatore

(Dott. _____)

(Sig. _____)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4, 11, 12, 15 17 del presente atto.

Azienda Agricola

(Sig. _____)

Associazione

Associazione

(_____)

(_____)
